

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2282

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BRAMBILLA**

Divieto dell’abbattimento di animali di età inferiore a sei mesi

Presentata il 4 aprile 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela dell’incolumità degli animali, in specie dei cuccioli di età inferiore a sei mesi, è l’obiettivo cui mira la presente proposta di legge, in nome di una sensibilità ormai diffusamente affermata: si tratta di un approccio etico, non più esclusivamente antropocentrico, in base al quale gli animali sono riconosciuti quali esseri senzienti e, dunque, portatori di diritti, primo tra tutti quello alla vita. Della diffusione e della promozione di tale cultura animalista, che trova fondamento anche a livello europeo nell’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che, oltre al riconoscimento delle esigenze degli animali, vincola il legislatore europeo e gli Stati membri a tenere conto di tali esigenze nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione «rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative o le consuetudini degli

Stati membri», ma adeguandole alla moderna sensibilità che fa dell’empatia il fondamento autentico dei rapporti tra l’uomo e gli altri esseri viventi.

Il rispetto per la vita è una delle grandi conquiste dell’uomo ed è un segno di civiltà. Gli animali nascono uguali davanti alla vita ed è proprio quello alla vita il loro primo diritto.

Se non è quindi in alcun modo accettabile la strage di creature viventi, in nome di un consumismo che si nutre di una tradizione insensata che a sua volta alimenta ogni giorno l’industria della carne, è ancora più esecrabile la strage di cuccioli di età inferiore a sei mesi di vita.

Ogni anno finiscono sulle tavole degli italiani circa 7 milioni di agnelli e di capretti, con punte elevatissime di consumo durante le festività pasquali e natalizie. La produzione è maggiore nelle regioni del centro-sud: il primato delle ma-

cellazioni spetta alla Sardegna e al Lazio, seguiti da Puglia, Campania e Toscana. In particolare, nel periodo pasquale si verifica un incremento nella macellazione di ovini e di caprini, in particolare agnelli. La mattanza pasquale riguarda animali di 30-40 giorni di età, nati dopo cinque mesi di gravidanza delle madri, la cui fecondazione è regolata in maniera da poter portare i piccoli al macello quando pesano 8-12 chili. L'intera produzione latte della madre è destinata all'alimentazione dell'agnello, con un coefficiente di conversione pari a 5-6 chili di latte per ogni chilo di peso. Lo stesso risultato è spesso ottenuto anche attraverso l'allattamento artificiale. Peraltro, gran parte degli agnelli e dei capretti che giungono in Italia provengono da Paesi dell'est Europa, trasportati in condizioni precarie, senza cibo e acqua, senza la possibilità di muoversi e costretti in spazi molto angusti per lunghissime tratte che non prevedono soste.

Occorre mettere in discussione simili consuetudini che sono sintomo di arretratezza morale e che non possono più trovare spazio nella nostra cultura. È necessario che nel Paese si sviluppi un'autentica coscienza di amore e di rispetto di ogni creatura vivente.

Per assicurare un'adeguata tutela dell'incolumità degli animali è necessario, dunque, che il legislatore intervenga concretamente, anzitutto, attraverso l'introdu-

zione di opportuni divieti, come quello sancito all'articolo 1 della presente proposta di legge che prevede il divieto di abbattere animali di qualunque specie, fatta eccezione per i volatili, di età inferiore a sei mesi. Si deve, infatti, ritenere che la macellazione di animali di età inferiore a sei mesi sia assolutamente incompatibile con la finalità della riduzione delle sofferenze degli animali destinati al macello, doverosa anche alla luce degli obblighi giuridici derivanti dalle fonti primarie dell'Unione europea che mirano a incrementare il benessere degli animali e la loro tutela nell'ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e durante la macellazione stessa, tenuto conto che l'abbattimento degli animali rappresenta una fase di estremo dolore, ansia e sofferenza anche nelle migliori condizioni tecniche. Nel caso dei capretti degli agnelli, dei vitelli, dei maialini e di ogni altro cucciolo animale, oltre alle normali sofferenze psico-fisiche alle quali l'animale è sottoposto, si aggiungono le sofferenze dovute alla separazione dalla madre.

La proposta di legge dispone, inoltre, che siano vietati l'importazione e l'esportazione finalizzate all'abbattimento e alla macellazione dei citati cuccioli, nonché la vendita e il consumo delle loro carni, con la previsione di adeguate sanzioni per la violazione dei divieti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Divieto di abbattimento di animali di età inferiore a sei mesi).

1. Sono vietati, in tutto il territorio nazionale, l'abbattimento, la macellazione, nonché l'importazione e l'esportazione per tali finalità, di animali di età inferiore a sei mesi, e la vendita e il consumo delle loro carni.

2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano ai volatili.

ART. 2.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 1, comma 1, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000 a 50.000 euro.

€ 1,00



17PDL0022570